



UNIVERSITÀ  
DI PISA

CONVENZIONE  
TRA  
LA COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CATERINA  
E  
L'UNIVERSITÀ DI PISA

La **COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CATERINA**  
con sede in Pisa (56127 Pisa), Piazza Santa Caterina 4 - P.I. e C.F. 01067810505  
nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Francesca Pacini

E  
L'UNIVERSITÀ DI PISA

con sede in Pisa (56126), Lungarno Pacinotti 43/44 – P.I. 00286820501 e C.F. 80003670504, di seguito  
denominato Università, nella persona del Direttore Generale Ing. Rosario Di Bartolo

PREMESSO CHE

- a) L'Università ha tra i propri organi il **Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni** (CUG) avente tra le proprie finalità quella di formulare azioni dirette a **favorire il benessere organizzativo** attraverso concrete misure e iniziative per promuovere la **conciliazione dei tempi di vita/lavoro/studio/ricerca per tutte le componenti della sua comunità**;
- b) Il CUG ha preso atto che, all'interno della propria comunità universitaria è particolarmente sentita l'esigenza d'inserimento dei/le propri/e figli/e in strutture qualificate di Asilo Nido, Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuole secondarie di I e II grado e di usufruire di servizi di Doposcuola in strutture qualificate;
- c) la Cooperativa Scolastica Santa Caterina svolge una certificata attività di formazione ed educazione attraverso l'attività scolastica e offre altresì, un servizio di Doposcuola presso l'Istituto Arcivescovile Paritario Santa Caterina di Pisa;
- d) da anni è attiva una convenzione tra la Cooperativa Scolastica Santa Caterina e l'Università di Pisa avente a oggetto i servizi di asilo nido e scuola dell'infanzia della Cooperativa, a tariffe agevolate, per i/le dipendenti dell'Università di Pisa;

SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Art. 1

**Oggetto della Convenzione**

1.1 la Cooperativa Scolastica Santa Caterina offre a tutta la comunità dell'Università di Pisa - secondo la definizione che si riporta di "comunità universitaria" all'art. 2 – tariffe agevolate, secondo le modalità indicate all'art. 3, per l'iscrizione dei/le propri/e figli/e ai seguenti servizi di:

- **Asilo Nido (bambini dai 18 mesi ai 36 mesi)**;
- **Scuola dell'Infanzia** (PI1A03600R);
- **Scuola Primaria** (PI1E00100Q);
- **Scuola Secondaria di I grado** (PI1M001001);
- **Scuola Secondaria di II grado** PIPS02500D);

1.2 I servizi individuati al comma 1.1 sono offerti secondo le modalità definite all'art. 3 e con diritto di prelazione di chi appartiene alla comunità universitaria per le iscrizioni rispetto ad altra utenza esterna.

1.3 la Cooperativa Scolastica Santa Caterina offre a tutta la comunità dell'Università di Pisa un servizio di **Doposcuola** (dal lunedì al venerdì - dalle ore 14:30 alle 17:30), fruibile per chi iscrive i/le propri/e figli/e per un periodo **non inferiore a un mese**.

## **Art. 2**

### **Destinatari/e**

2.1 La convenzione è destinata ai/le figlie di chi fa parte della comunità dell'Università di Pisa e di seguito si riporta la definizione di "comunità universitaria" contenuta nel **Gender Equality Plan di Ateneo**, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2021 con delibera num. 269/2021 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2021 con delibera num. 506/2021:

*"tutti/e i/le componenti della comunità universitaria, docenti, studenti e ogni tipologia di personale di ricerca anche temporaneo, personale tecnico-amministrativo, dirigenti e componenti esterni/e degli organi collegiali. In tutti i casi in cui si utilizzerà questa espressione, essa deve essere intesa con questo significato".*

## **Art. 3**

### **Tariffe e oneri**

3.1 Ai/le figli/e di chi appartiene alla comunità dell'Università di Pisa si offrono - per **gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027** - i predetti servizi di Asilo Nido; Scuola dell'Infanzia; Scuola Primaria; Scuola Secondaria di I e II grado alle seguenti condizioni agevolate: **riduzione della quota di frequenza del 10% a condizione della presenza di almeno n. 3 studenti convenzionati per ciclo scolastico**. Si precisa che si fa riferimento alle quote di frequenza riportate nel prospetto quote così come determinato, per ciascun anno scolastico, da specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Scolastica Santa Caterina.

3.2 Si precisa che l'agevolazione economica è applicata sulla sola quota di frequenza e restano escluse: la quota di iscrizione, le quote mensa e ogni altra quota per servizi aggiuntivi.

3.3 Per usufruire della riduzione, la comunità universitaria è chiamata a produrre e presentare agli Uffici di Segreteria dell'Istituto Paritario Arcivescovile Santa Caterina, contestualmente alla domanda di iscrizione dei/le figli/e, **idonea documentazione attestante la presenza di un rapporto di lavoro/studio/ricerca con l'Università di Pisa**.

## **Art. 4**

### **Promozione e comunicazione**

4.1 L'Università di Pisa e la Cooperativa Scolastica Santa Caterina s'impegnano a dare la massima divulgazione a questa convenzione pubblicizzandola attraverso i propri siti istituzionali, il sito web del CUG e i social network.

## **Art. 5**

### **Trattamento dei dati personali**

5.1 Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGDP" e del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere Titolari autonomi per il trattamento dei dati effettuato per la stipula della presente convenzione e per tutti gli adempimenti consequenziali. I dati forniti dalle parti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1, RGDP. Gli/le interessati/e potranno inoltre esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Qualora dalle attività oggetto della presente convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano, sin da ora, a disciplinare con singoli accordi attuativi gli adempimenti e i rispettivi ambiti di responsabilità derivanti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati, riportando, tra le altre informazioni, l'identità di coloro che, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità della specifica attività, risulteranno essere Titolari autonomi o Contitolari e/o Responsabili del Trattamento. Le parti si impegnano fin da ora ad adottare adeguate misure di sicurezza - sia tecniche sia organizzative - per proteggere i dati di cui risultino essere Titolari o Contitolari o Responsabili del trattamento. Le Parti si impegnano, inoltre, ad adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche coinvolte nelle attività oggetto della convenzione.

## **Art. 6**

### **Durata e rinnovo**

6.1. La convenzione decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha **durata triennale** ed è **rinnovabile** per un ulteriore periodo, previo accordo o scambio di lettera tra le parti.

6.2 La parte che intende avvalersi del rinnovo, dovrà comunicare la propria intenzione all'altra parte, tramite PEC, almeno due mesi prima della scadenza della convenzione.

#### **Art. 7**

##### **Recesso e scioglimento consensuale**

7.1 Ciascuna Parte può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa disdetta inviata tramite PEC all'altra Parte con almeno due mesi di preavviso.

7.2 Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto solo per gli anni scolastici a venire e non incidono sulle prestazioni già eseguite in forza della convenzione. In caso di recesso o scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso fino alla data di estinzione della convenzione.

#### **Art. 8**

##### **Oneri economici e fiscali**

8.1 Per l'Università di Pisa non deriva alcun onere finanziario e non sarà da ritenersi responsabile del mancato pagamento delle rette dovute dalla propria comunità in qualità di genitori/tutori/tutrici di bambini/e e ragazzi/e iscritti/e frequentanti l'Istituto Paritario Arcivescovile Santa Caterina e, pertanto, non potrà essere chiamata in causa a tal riguardo.

#### **Art. 9**

##### **Referenti**

9.1 Ciascuna parte nominerà un/a referente con compiti di coordinamento delle attività/procedure inerenti alla presentazione e l'attuazione della presente convenzione, dandone comunicazione scritta via PEC all'altra parte.

#### **Art. 10**

##### **Controversie**

10.1 Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

10.2 La presente convenzione è regolata dalla Legge italiana. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Pisa in via esclusiva.

#### **Art. 11**

##### **Sottoscrizione e imposta di bollo**

11.1 Il presente atto, firmato digitalmente, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

11.2 L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte I del D.P.R n. 641/1972) verrà assolta in modo virtuale sin dall'origine dall'Università di Pisa (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7 giugno 2016) che provvederà al pagamento.

#### **Art. 12**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione, si fa espresso riferimento alle norme vigenti.

Il Direttore Generale  
dell'Università di Pisa  
Ing. Rosario Di Bartolo

Cooperativa Scolastica Santa Caterina  
La Rappresentante legale  
Dott.ssa Francesca Pacini

